



COMUNE DI GENZANO DI ROMA

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 34 del 19.04.2021**



Articoli

<u>Articolo 1 – Oggetto.....</u>	<u>3</u>
<u>Articolo 2 -Disposizioni generali.....</u>	<u>3</u>
<u>Articolo 3 - Presupposto del canone.....</u>	<u>3</u>
<u>Articolo 4 - Soggetto passivo.....</u>	<u>3</u>
<u>Articolo 5 - Rilascio dell'autorizzazione.....</u>	<u>3</u>
<u>Articolo 6 – Criteri di determinazione della tariffa.....</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 7 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 8 - Determinazione delle tariffe annuali.....</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 9 - Determinazione delle tariffe giornaliere.....</u>	<u>5</u>
<u>Articolo 10 - Riduzioni del canone.....</u>	<u>6</u>
<u>Articolo 11 - Mercati e Occupazione Per Commercio Itinerante.....</u>	<u>6</u>
<u>Articolo 12 - Modalità e termini per il pagamento del canone.....</u>	<u>6</u>
<u>Articolo 13 Accertamenti - Recupero canone.....</u>	<u>8</u>
<u>Articolo 14 -Sanzioni e indennità.....</u>	<u>8</u>
<u>Articolo 15 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico.....</u>	<u>9</u>
<u>Articolo 16 - Sospensione dell'attività' di vendita.....</u>	<u>10</u>
<u>Articolo 17 – Autotutela.....</u>	<u>10</u>
<u>Articolo 18 - Riscossione coattiva.....</u>	<u>10</u>
<u>Articolo 19 - Il Funzionario Responsabile.....</u>	<u>10</u>
<u>Articolo 20 - Regime transitorio.....</u>	<u>11</u>
<u>Articolo 21 - Disposizioni finali.....</u>	<u>11</u>
<u>Allegato A – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI.....</u>	<u>12</u>
<u>Allegato B – Tariffe Canone unico Patrimoniale Aree Mercatali.....</u>	<u>15</u>



Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, istituisce e disciplina nel Comune di Genzano di Roma il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile destinati a mercati e al commercio su aree pubbliche realizzati anche in strutture attrezzate (canone unico per i mercati) a decorrere dal 1 Gennaio 2021 ai sensi delle disposizioni contenute all'art.1 dal comma 837 al comma 847 della L. 160/2019.

2. Il canone per i mercati si applica in deroga alle disposizioni contenute nel Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e i prelievi sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639, 667 e 668, L. 147/2013, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee.

3. Il presente Regolamento, è adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e della Legge 267/2000.

Articolo 2 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 3 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati, come definiti dal Piano delle Aree di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n.48 del 27.10.2016, realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 4 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 5 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati si rinvia al Regolamento del commercio su area pubblica ed al quadro normativo vigente in materia.



Articolo 6 – Criteri per la determinazione della tariffa

1. La misura del canone unico per i mercati è determinata dal soggetto attivo in base:
 - alla durata;
 - alla superficie dell'occupazione così come individuata dal provvedimento di concessione;
 - alla tipologia;
 - alla zona del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione.

2. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

4. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

5. Per le occupazioni giornaliere realizzate in occasione del mercato settimanale effettuate dagli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti - operatori precari), l'ente concessionario applicherà per ogni giorno di occupazione una tariffa forfettaria che sarà disciplinata da apposita Delibera di Giunta, indipendentemente dalle effettive dimensioni del posteggio, dall'orario effettivo di occupazione e dai settori merceologici alimentare e non alimentare.

Articolo 7 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato "A" del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 8 - Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua di riferimento del Comune di Genzano di Roma è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precisate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati:
 - a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.



- b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 25 per cento rispetto alla 1a.
- c) la tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1a.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato A del presente Regolamento.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 9 - Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera di riferimento del Comune di Genzano di Roma è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precisate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
- b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 25 per cento rispetto alla 1a.
- c) la tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1a.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "A" del presente Regolamento.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.



Articolo 10 - Riduzioni del canone

1. Nel caso di occupazione in ore, la tariffa giornaliera viene diminuita applicando una riduzione in base alla collocazione all'interno delle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 6.01 alle ore 14.00, riduzione del 55%;
- dalle ore 14.01 alle ore 20.00, riduzione del 65%;
- dalle ore 20.01 alle ore 6.00, riduzione dell'80%;

2. Per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, si applica la riduzione del 50% della tariffa ordinaria.

3. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ai 15 giorni, si applica una riduzione del 20%.

4. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese ovvero che si verificano con carattere ricorrente, il Comune dispone una ulteriore riduzione del 50%.

Articolo 11 - Mercati e Occupazione Per Commercio Itinerante

1. Per la tematica in questione si rinvia al Regolamento Comunale del commercio su aree pubbliche e al Regolamento mercato coperto giornaliero su area pubblica.

2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando:

- a) non si utilizza alcuna attrezzatura e/o struttura diversa dagli strumenti tipici dell'attività stessa;
 - b) la sosta non superi la durata strettamente necessaria alla vendita, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno 500 (cinquecento) metri lineari;
 - c) la sosta venga effettuata nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
- Le limitazioni al commercio itinerante sono disciplinate dal Regolamento Comunale del Commercio su aree pubbliche e dal Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 12 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi l'importo di Euro 100,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione, con importi da corrispondersi entro il termine



di scadenza della concessione, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento generale delle Entrate adottato con delibera C.P. n. 22 del 27.08.2020. La concessione della rateizzazione è subordinata alla verifica dell'inesistenza di situazioni di morosità del debitore relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni.

3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 100,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 settembre dell'anno di riferimento.

4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 100,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 settembre dell'anno di riferimento, sempre che la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

5. Il mancato versamento di una rata entro il termine imposto comporta il divieto di utilizzare il posteggio fino ad avvenuto pagamento della stessa maggiorata degli interessi di legge. La sospensione non può protrarsi oltre il termine di pagamento della rata successiva. L'omesso pagamento anche della rata successiva determina la decadenza della concessione, previa comunicazione dell'ufficio competente.

6. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto di concessione. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

7. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

8. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

9. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 5,00.

10. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

11. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 20 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.



12. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

13. Per le occupazioni effettuate dagli operatori spuntisti - precari, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio, attraverso le modalità previste dal precedente comma 1.

Articolo 13 Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.

3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio Entrate o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.

4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

Articolo 14 - Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.



3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 50,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione

Articolo 15 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità dalle stesse o per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.



Articolo 16 - Sospensione dell'attività di vendita

1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del canone , ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il dirigente competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale.

2. La sospensione reiterata per mancato pagamento comporta la revoca della concessione, nei termini e con le modalità dell'art. 33 del Regolamento per il commercio su aree pubbliche.

Articolo 17 – Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospendere l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 18 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 19 - Il Funzionario Responsabile

1. Il Comune provvede a nominare un Funzionario Responsabile del canone mercatale di cui al presente Regolamento, a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al canone stesso.



Articolo 20 - Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 837 dell'art. 1 della legge 160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone mercatale calcolati in base al presente regolamento.
3. L'eventuale conguaglio dovrà essere versato entro il 31 luglio 2021.
4. Solo per l'anno 2021, i tardivi pagamenti della prima e della seconda rata aventi scadenza rispettivamente al 31 marzo ed al 31 maggio, non determineranno sanzioni se versate entro il 31 luglio 2021.

Articolo 21 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni della Legge 160/2019 e s.m.i., nonché le vigenti normative statali e regionali e dei regolamenti comunali in materia di entrate, ove non derogati espressamente dal presente regolamento, in particolare resta in vigore, in caso di carenza o vuoti procedurali, esclusivamente la disciplina amministrativa e tecnica definita nei regolamenti comunali previgenti.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2021.